



COMUNICAZIONE TITOLARITÀ EFFETTIVA AL REGISTRO IMPRESE RIATTIVATA L'OPERATIVITÀ

Riprende **l'operatività del registro dei titolari effettivi** che Vi avevamo comunicato a suo tempo, per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (ossia **gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari**).

Con le sentenze n° 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845, pubblicate il 9 aprile 2024, il **TAR del Lazio** ha infatti respinto i ricorsi presentati per l'annullamento del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 ottobre scorso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, recante "**Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva**", nonché degli altri decreti ministeriali recanti disposizioni in materia di titolarità effettiva, ad esso collegati.

La scadenza per la comunicazione al Registro imprese della titolarità effettiva della propria società è rimasta quella definita in origine dal provvedimento dello scorso anno (dunque l'11 aprile 2024). Chi non avesse ancora risposto all'adempimento, deve necessariamente contattare il proprio commercialista per procedere con la pratica.

ATTENZIONE: il tema riveste grande importanza **anche e soprattutto ai fini dell'antiriciclaggio**. In quanto soggetti obbligati alla identificazione della clientela, i mediatori devono sempre verificare con l'apposito registro camerale dei titolari effettivi che il soggetto che vanno ad identificare sia realmente quello che rappresenta l'impresa con cui si ha la relazione o che comunque il soggetto che identificano riporti esattamente il dato del/i titolare/i effettivo/i come da art. 22 del decreto antiriciclaggio.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c., che va da 103 euro a 1.032 euro (ridotta ad 1/3 qualora il ritardo sia inferiore o uguale a 30 giorni), sempreché accertata e contestata dalla Camera di commercio territorialmente competente.